

OGGETTO: servizio pulizie edifici comunali – indizione confronto concorrenziale. CIG 6594495D6A

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Dato atto che gli incarichi precedentemente attribuiti per l'assolvimento del servizio pulizia nei diversi edifici comunali scadranno in data 29 febbraio c.a. e ritenuto pertanto necessario dar corso alla procedura per l'affidamento del servizio il periodo residuo fino al 31 dicembre c.a;

ritenuto opportuno che l'incarico avvenga a trattativa privata ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 21, comma 2 lett. h e comma 5 della L.P. 19.07.1990,n.23 e ss.mm. , con confronto concorrenziale tra almeno tre ditte individuate dall'Amministrazione , con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso con il sistema di unica offerta , con affidamento da perfezionarsi tramite il MePat o MePa;

rilevato che con riferimento al mercato elettronico, la legge 26.12.2006 n. 296, all'art. 1 comma 450, così come novellato dall'art. 7 comma 2 del decreto legge 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;

atteso che l'art. 1 del decreto legge 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012 n. 135, dispone che “successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, non sono soggette all'applicazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488;

posto che a livello provinciale gli art. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 prevedono, per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e delle relative procedure, l'organizzazione di centrali di committenza e l'adozione di procedure competitive di scelta del contraente attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione;

vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5 in cui si precisa che, ferma restando la possibilità di accedere alle Convenzioni Consip ed al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, le amministrazioni potranno ricorrere alle Convenzioni Quadro stipulate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) ove esistenti e ove i beni/servizi relativi alle stesse corrispondano alle esigenze individuate, o al Mercato elettronico provinciale;

rilevato che per l'incarico di cui al presente provvedimento non risultano attive convenzioni di cui all'art. 26 della l. 488/2008, né convenzioni stipulate dall'APAC;

ritenuto quindi di procedere all'affidamento del servizio di cui al presente provvedimento tramite il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA / MEPAT);

ritenuto di procedere all'affido dell'incarico in parola, con confronto concorrenziale a trattativa privata, tramite invio di RDO a fornitori individuati come idonei e abilitati presso la piattaforma PAT MERCURIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 2 lett. h e comma 5 della L.P. 19.07.1990,n.23 e ss.mm;

ritenuto prioritario , a tale proposito, approvare idoneo capitolato speciale per l'affidamento del servizio di che trattasi e schema di lettera di invito ;

visti gli allegati – capitolato speciale (allegato A) , schema di lettera di invito (allegato B) – predisposti dall'ufficio di segreteria e considerati gli stessi meritevoli di approvazione ;

considerato che :

alla luce della esigenza di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e delle disposizioni recate dal comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, l'art. 40 della L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 ha integrato la L.P. 23/1990 aggiungendo l'art. 36 ter, rubricato "Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o acquisti di beni e forniture ". In base a tale nuovo disposto normativo (fatti salvi gli interventi d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria realizzati con contributi o finanziamenti a carico del bilancio provinciale all'affidamento dei quali si procede, salvo eventuale deroga, avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti : 2 *".....i comuni affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, beni , servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'art. 39 bis, comma 1 bis lettera a) della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 – (APAC) – o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge. I comuni non soggetti a gestione associata procedono all'affidamento stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni appartenenti ad esse;*

vista la delibera della Giunta Provinciale n. 1952 dd. 09 novembre 2015 avente ad oggetto: " Applicazione dell'art. 9 bis della L.P. n. 3 del 2006 : individuazione degli ambiti associativi, delle modalità di svolgimento delle gestioni associate e degli obiettivi di riduzione della spesa" e dato atto dell'individuazione dell'ambito composto dai Comuni di Cavareno – Malosco – Romeno – Ronzone – Sarnonico – Fondo – Ruffrè Mendola;

considerato che i comuni di Fondo –Malosco – Ruffrè Mendola e Castelfondo hanno avviato un progetto di fusione e preso atto che , sulla base delle disposizioni attuali, nuovi processi di fusione, se attivati, permettono l'applicazione dell'art. 9 bis comma 9 della L.P. 3/2006 ed in particolare l'esonero dall'obbligo di gestione associata;

ricordato che i Consigli comunali di Ronzone , Cavareno, Sarnonico, Malosco e Romeno hanno stabilito di costituire l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e detta "Unione" è stata formalmente costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti con atto di data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno, con decorrenza dal 19 novembre 2013 ; con le apposite deliberazioni dei suddetti Comuni è stata approvata la convenzione con la quale, i Comuni stessi, hanno stabilito il trasferimento delle competenze allo scopo individuate e, per consentire il normale espletamento delle competenze trasferite , tutto il personale dei Comuni , di ruolo e non di ruolo, è stato messo a disposizione dell'Unione;

ritenuto che l'Unione dei Comuni possa essere " assimilata " ad una gestione associata di funzioni, e conseguentemente di individuare l'Unione stessa , ai sensi dell'art. 36 ter della L.P. 23/1990, dotata del personale necessario, a svolgere la procedura di gara relativa all'affidamento dell'incarico in parola , stabilendo che l'Unione stessa assumerà le funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza nell'ambito della gestione associata/Unione costituita tra i Comuni di Ronzone , Cavareno, Sarnonico, Malosco e Romeno, compresa la fase di aggiudicazione;

vista l'istruttoria effettuata, nel corso della quale gli addetti all'ufficio finanziario dell'Unione hanno sottoscritto la verifica di disponibilità a bilancio dei mezzi finanziari necessari e la regolarità contabile, come da dichiarazione allegata;

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia - ai sensi dell'art. 81 comma 1 e comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia espressa ai sensi dell'art. 19, comma 1 del T.U.LL.RR. con D.P.G.R 28.05.1999 N. 4/L.

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. di attivare per le motivazioni esposte in premessa la procedura per l'affidamento a trattativa privata previo confronto concorrenziale , ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. h e comma 5 della L.P. 19.07.1990,n.23 e ss.mm da esperirsi mediante richiesta di RDO su MEPA ad almeno tre fornitori iscritti al MEPA, del servizio di pulizia degli edifici dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia (Cavareno – Romeno – Ronzone e Sarnonico) per il periodo dal 01.03 al 31.12 .2016, con aggiudicazione al prezzo più basso ;
2. di approvare il capitolato speciale per l'affidamento del servizio (allegato A), e lo schema di lettera di invito (allegato B) , tutti allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale ;
3. di invitare alla gara ufficiosa le ditte come individuate nell'allegato "C", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, precisando che tale elenco dovrà rimanere riservato fino al termine della procedura di gara;
4. di imputare la spesa presunta di € 124.068,84 derivante dal presente atto ai seguenti capitoli del bilancio di previsione dell'es.fin. in corso adeguatamente disponibile :

CAPITOLO	INTERVENTO	IMPORTO
62	1 01 02 03	40.576,80
293	1 01 05 03	3.987,50
680/1	1 04 02 03	17.645,09
680/2	1 04 02 03	28.694,92
680/3	1 04 02 03	15.558,46
1460	1 10 04 03	15.166,07
871	1 06 02 03	2.440,00

5. di imputare la spesa di € 30,00 quale contributo all'ANAC al cod. int. 1.01.02.03 cap. 66
6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione , ai sensi dell'art. 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.C. approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005 , n. 3/L ;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 , n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.